

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



1631/151

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Assegno
divorzile.

R.G.N. 4805/2013

Cron. 1631

Rep. /

Ud. 12/12/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI | - Presidente - |
| Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA | - Consigliere - |
| Dott. PIETRO CAMPANILE | - Consigliere - |
| Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE | - Consigliere - |
| Dott. LOREDANA NAZZICONE | - Rel. Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4805-2013 proposto da:

domiciliato in ROMA, PIAZZA presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

- intimata -

2014

2158

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto;
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

1

Nonché da:

domiciliata
in ROMA, PIAZZA presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

domiciliato in ROMA, PIAZZA presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta procura in calce al ricorso
principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2040/2012 della CORTE
D'APPELLO di , depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2014 dal Consigliere Dott.
LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato on delega,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'11 giugno 2012, la Corte d'appello di ha respinto gli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Monza dell'11 marzo 2010, con la quale, in conseguenza della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ed

era stato posto a carico del primo un assegno divorzile di € 300,00 mensili.

Ha rilevato la corte territoriale che già la sentenza di separazione del 2006 aveva riconosciuto un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, essendo la casalinga; che il marito aveva donato l'azienda di carrozzeria al figlio e la nuda proprietà di un immobile al figlio così palesando la disponibilità di mezzi economici; che la natura assistenziale dell'assegno conduceva alla predetta minore determinazione, rispetto a quello di separazione, non avendo la costi di vitto ed alloggio, in quanto ospite presso la famiglia pur non sussistendo la prova della comunione di vita con il medesimo.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrato anche da memoria. Resiste la con controricorso, proponendo pure ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui resiste controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I motivi di ricorso denunziano:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma, l. n. 898 del 1970 ed omessa motivazione, perché la sentenza impugnata non ha accertato se la beneficiaria sia priva di mezzi adeguati e nella impossibilità a procurarseli, presupposti diversi da quelli previsti per l'assegno di mantenimento in seguito alla separazione personale, onde la motivazione, limitandosi a richiamare quest'ultimo, non è stata resa;

2) violazione e falsa applicazione degli art. 5, 6° comma, l. n. 898 del 1970 e 2697 c.c., non avendo la sentenza impugnata richiesto che fosse la a dare prova dell'insussistenza di mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli, laddove invece il comma 9° del detto art. 5 impone ai coniugi di depositare le dichiarazioni dei redditi, obbligo da controparte non assolto, avendo essa depositato solo alcuni CUD;

3) omessa o insufficiente motivazione, non avendo il giudice del merito tenuto conto della stabile convivenza instaurata dalla con titolare di un'azienda di autotrasporti e proprietario dell'abitazione in cui è stata instaurata la convivenza sin dal 2004, nonché della circostanza che la aveva acquistato una vettura nuova, dunque palesando la sufficienza di mezzi economici;

4) omessa o insufficiente motivazione, non avendo il giudice del merito accertato l'impossibilità della di lavorare, avendo la stessa solo asserito di aver lasciato la sua occupazione per ragioni di salute, senza averlo però provato, ed anzi avendo essa affermato, nel corso dell'interrogatorio libero, di svolgere l'attività di badante per i ;

5) motivazione contraddittoria con riguardo alle condizioni economiche dell'obbligato, che ha ceduto l'azienda di carrozzeria per motivi di salute, mentre illogica è l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il avrebbe dimostrato la propria capacità economica per avere donato ai figli l'azienda e la nuda proprietà del suo immobile, dato che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta unicamente un reddito di € 1.033,00 da fabbricati, nei tre anni antecedenti il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tanto che egli vive con l'aiuto dei figli e con i risparmi;

6) violazione dell'art. 5, 6° comma, l. n. 898 del 1970 ed omessa motivazione, per non avere la sentenza

impugnata comunque considerato che la cessazione del matrimonio è stata determinata dalle numerose relazioni extraconiugali della moglie, pur dal giudice non ritenute sufficienti per l'addebito della separazione;

7) omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione dell'indebito, ignorata sia in primo che in secondo grado, almeno dal 5 settembre 2005, data in cui la era stata assunta da un'impresa, o da quando aveva instaurato la stabile convivenza con il

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta l'omessa motivazione circa il rigetto dell'appello, volto alla corresponsione di un assegno di € 1.000,00 mensili, pretesa disattesa dal tribunale per le ragioni che la non corrisponde più la somma di € 300,00 mensili per dimorare presso la Caritas ed ha terminato di pagare le rate di € 200,00 mensili per l'autovettura, mentre proprio l'omessa corresponsione dell'assegno l'avrebbe costretta a trovare ospitalità presso il peraltro continuando essa a versare alla l'importo mensile di € 50,00.

2. - I motivi dal primo al quarto, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi vertendo tutti sulla sussistenza dei presupposti nell'an per l'attribuzione dell'assegno divorzile, sono fondati.

Dispone l'art. 5, 6° comma, legge 1° dicembre 1970 n. 898 che "il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

La seconda parte della norma pone i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, sotto il profilo dell'an della relativa obbligazione a carico dell'altro coniuge. Il giudice del merito, pertanto, è chiamato ad accertare che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati di sostentamento, né possa procurarseli per ragioni a lui non imputabili.

È stato chiarito da questa Corte che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. n. 898 del 1970 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, pur in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, l'assegno divorzile è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 30 novembre 2007, n. 25010; 20 gennaio 2006, n. 1203; v. pure 9 maggio 2002, n. 6641), ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale.

La motivazione della sentenza impugnata, nella sua stringatezza, non dà invece conto della sussistenza in concreto dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.

Invero, l'accertamento richiesto dal citato art. 5 difetta completamente nella sentenza della corte d'appello, la cui motivazione consiste, al riguardo, nella mera seguente affermazione di ordine storico: "Già con la sentenza di separazione emessa il 18/7/06 era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della
di euro 500,00 mensili in considerazione del fatto
che era casalinga sfornita di redditi propri".

In tal modo, la decisione impugnata non ha reso solo una motivazione succinta (cfr. nuovo art. 118, 1° comma, att. c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009), ma addirittura una motivazione meramente apparente, ossia una non motivazione, sottraendosi all'obbligo che grava sul giudice di fornire, sia pure in modo sintetico, i criteri di lettura del proprio ragionamento.

In particolare, la sentenza omette qualsiasi valutazione del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio e qualsiasi considerazione circa l'impossibilità della di procurarsi per ragioni oggettive i mezzi di sostentamento adeguati a conservare detto regime di vita, né spiega come i dedotti problemi di salute si conciliano con l'attività di badante svolta gratuitamente; non chiarisce la natura effettiva della convivenza instaurata dalla medesima con tale Suriano, quale fatto potenzialmente incidente sulla stessa spettanza dell'assegno; non spiega come si concili l'acquisto di una vettura (e le relative spese) con il ritenuto stato di indigenza economica.

Ne deriva l'accoglimento di questo insieme di motivi.

3. - I rimanenti motivi sono assorbiti, come pure il ricorso incidentale.

4. - La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di in diversa composizione, perché compia una nuova valutazione alla stregua di quanto sopra esposto, alla medesima demandando anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

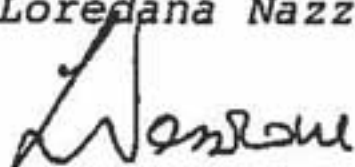
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2014.

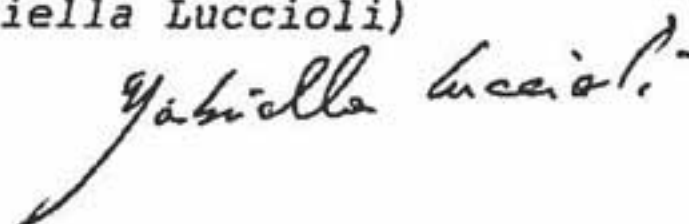
Il consigliere est.

(Loredana Nazzicone)

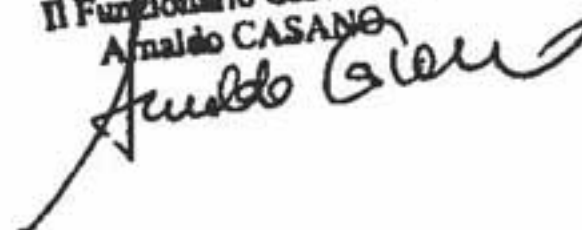


Il Presidente

(M. Gabriella Luccioli)



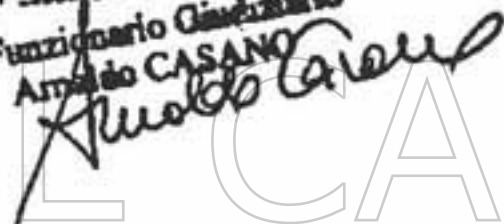
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 28 GEN 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



IL CASO.it